IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LIV - Serie V - Vol. I - Fasc. VI - Giugno 1929

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del Sommo Pontefice.** Breve circa il Patrono dei parroci e curati, p. 161. - **S. C. del Concilio.** Risoluzione circa l'abito corale, p. 162. - **S. C. dei Riti.** I. Dubbio circa il canto del Prefazio, p. 163. II. Dubbi circa l'officio del titolare di più parrocchie, p. 163. III. Preci pel Re d'Italia, p. 164. - **S. Penitenzieria Apostolica.** Sanazione degli acquisti dei beni ecclesiastici, p. 165. - **LEGGI DELLO STATO.** I. Circolare su le autorizzazioni ad alienare, p. 167. II. Circolare sull'insegnamento religioso, p. 171. - **Leggi della Città Vaticana**, p. 173. - **STUDI.** I. Circa la benedizione degli oggetti da parte del vescovo, p. 180. II. Sul matrimonio civile riguardo alla pubblica onestà, p. 181. II. Circa la dispensa dal digiuno ecc., nelle festività particolari, p. 183. Le indulgenze dell'arciconfraternita del SS. Sacramento, p. 184. — **QUESITI MINORI**, p. 186. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 187. — **RECENSIONI**, p. 191.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Si dichiara san Giovanni B. Vianney, parroco di Ars, patrono celeste di tutti i parroci e curati del mondo [*A. A. S.*, XXI, pag. 312].

Breve. — Pius PP. XI. *Ad perpetuam rei memoriam.* – Anno Iubilari MDCCCCXXV Beato Ioanni Baptistae Vianney, Presbytero confessori, qui a Vico *Ars*, in quo est parochi munere functus, nuncupatur, Sanctorum honores tributi sunt; atque anno MDCCCCXXVIII, cum eiusdem Officium Missaque adprobata fuerint, festum sancti parochi ipsius ritu duplici celebrandum ad universam Ecclesiam extensum est. Nunc autem ab Episcopo Bellicensi, cuius dioecesis intra fines exstat *Ars* vicus, nomine quoque aliorum fere quadringentorum ex variis et fere cunctis terrae regionibus Archiepiscoporum Episcoporumque, rogati sumus ut tamquam caelestem Patronum animorum curatoribus ubique terrarum degentibus sanctum Ioannem Baptistam Vianney concedere dignaremur. Nil enim magis opportunum videtur quam ita parochis omnibus exempla praebere ipsius sancti viri, quem in paroeciali munere obeundo insignem Ecclesia dilaudat. Etenim ex eiusdem sedulitate in animorum cura gerenda iam etiam Decessor Noster, rec. mem., Pius Pp. X, anno MDCCCCV, beatum Ioannem Baptistam Vianney illico post sollemnem eius beatificationem constituit caelestem Patronum universis presbyteris, qui in Galliae dioecesibus parochi munus gererent. Id profecto attento seduloque studio Nos considerantes, precibus concedendum existimavimus tantorum Praesulum, qui, quinquagesimi anni ab initio Nostro sacerdotio occasionem nacti, vota faciunt impensa ut huiusmodi largitas spiritualis, quam a

Nobis instanter efflagitant, Iubilaei Nostri cum memoria apud posteros coniungatur, eiusdemque ita peculiaris exstet recordatio. Conlatis propterea consiliis cum Camillo Sanctae Romanae Eccesiae Cardinali Laurenti, Diacono S. Mariae Scalaris, Sacrae Rituum Congregationis Praefecto, motu proprio atque ex certa scientia ac matura deliberatione Nostris, deque apostolicae Nostrae postestatis plenitudine, praesentium Litterarum tenore sanctum Ioannem Baptistam Vianney confessorem, qui insignis et apostolicus vir ac parochus oppiduli *Ars* nuncupati fuit, caelestem Patronum omnium parochorum seu animarum curatorum totius Urbis et Orbis constituimus ac declaramus.

Haec ad spirituale parochorum bonum ubique terrarum provehendum concedentes, statuimus, decernentes praesentes Litteras firmas validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectant sive spectare poterunt amplissime suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuslibet.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXIII m. aprilis an. MDCCCCXXIX, Pontificatus Nostri octavo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status*.

Sacra Congregazione del Concilio.

Risolvonsi dubbi circa l'abito corale, e la perdita delle distribuzioni, per chi lo trascura. [« Rev. ecclés. de Metz », XXXV, pag. 412].

Dioecesis N. — *De habitu chorali.* – Sacrae Concilii Congregationi sequentia dubia subiecta sunt pro opportuna definitione nimirum:

« Iuxta statuta Capituli ecclesiae cathedralis, choralis habitus canonicorum est rochettum cum mozetta serica nigri coloris, intus rubro panno subsuta, cum fimbriis et globulis item rubris, et bireto laneo nigro cum fimbriis rubris ad ora. Ex indulto Apostolico insuper ad pectus gestant parvam crucem auratam octangulam.

Quaeritur an quotidianas lucrentur distributiones si in horis canonicis absolvendis non utantur:

1° bireto, quia praesertim aestivo tempore incommodum est;

2° cruce pectorali, quia ex consuetudine non geritur nisi diebus festis et dominicis;

3° mozetta, quae intus rubro panno subsuta sit, cum fimbriis et globulis rubris, sed mozetta simpliciter nigra, prout capellani gestant.

In hoc enim tertio iam punctator Capituli aliquem canonicum qui casu fortuito mozetta capellani indutus erat, ut absentem notavit et distributione quotidiana privavit ».

Porro Sacra eadem Congretatio perpeniis omnibus, in Congressu diei responderi mandavit.

Ad. I. *Negative.*

Ad II. *Affirmative.*

Ad III. *Negative* et punctator utatur iure suo.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Concilii, die 14 novembris 1928.

D. Card. SBARRETTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Iulius ep. tit. Lampsacen, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Circa il canto del Praefatio *dopo le secrete.* [«Rev. ecclés. de Metz», XXXV, pag. 411].

Dubia. – Ad Sacrorum Rituum Congregationem dubia quae sequuntur pro opportuna solutione delata sunt:

« Utrum in Missa solemni liceat, finitis Secretis intervallum ponere antequam cantetur: *Per omnia saecula saeculorum,*

1° vel ratione organi, quod post cantum Offertorii pulsatur;

2° vel ratione incensationis chori nondum perfectae;

3° vel in Missa solemni cum assistentia Episcopi ratione circuli ad quem faciendum canonici e stallis ad thronum accedunt ».

Et sacra eadem Congragatio, audita speciali commissione, rescribendum censuit:

Ad I. et II. *Negative.*

Ad III. *Affirmative.*

Atque ita rescripsit die 14 Novembris 1928.

C. Card. LAURENTI, *Pro Praefectus.*

L. ✠ S.

Angelus Mariani, *Secretarius.*

II.

Circa il parroco che tiene due o più parrocchie: riguardo all'ufficiatura dei due o più titolari [*A. A. S.*, XXI, pag. 321].

II. **Aginnen.** — Hodiernus kalendarii redactor, de consensu sui Rev.mi D.ni Episcopi Aginnensis, Sacrae Rituum Congregationi sequens dubium humiliter proposuit:

« Utrum, quando duae ecclesiae parochiales ab uno eodemque parocho reguntur, parochus teneatur recitare officium cum Octava de utroque Titulari, an de Titulari ecclesiae residentiae tantum? » Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, propositae quaestioni respondendum censuit: « *Affirmative* ad primam partem; *negative* ad secundam, iuxta Decreta Sacrae Rituum Congregationis, n. 2002, *Collen.* ad V, diei 5 iulii 1698, et n. 2849, *Nucerina*, diei 24 Septembris 1842 » (1).

Atque ita rescripsit et declaravit, die 27 aprilis 1929.

C. Card. Laurenti, *S. R. C. Praefectus.*

L. ✠ S.

Angelus Mariani, *Secretarius.*

III.

Rubrica e testo della preghiera per il Re da dirsi dopo il Concordato [*A. A. S.* XXI, pag. 328].

Preces pro rege et populo. – *In omnibus dominicis aliisque festis de praecepto servandis, in cunctis ecclesiis Capitulum et Officium chorale habentibus, sacerdos post Missam conventualem, flexis genibus in infimo gradu altaris, cantat in tono feriali:*

Orémus pro Rege nostro *N. N.*

℣. Dómine, salvum fac Regem.

℟. Et exáudi nos in die qua invocavérimus te.

℣. Salvum fac pópulum tuum, Dómine: et bénédic hereditáti tuae.

℟. Et rege eos et extólle illos usque in aetérnum.

℣. Dómine, exáudi oratiónem meam.

℟. Et clamor meus ad te véniat.

(1) Cfr. anche S. C. C. in Blesen., « Mon. Eccl. » 1928, p. 72, 12 nov. 1927.

Tunc surgit et stando prosequitur:

℣. Dóminus vobiscum.

℟. Et cum spíritu tuo.

Orémus.

Deus, cui omnis potéstas et dignitas famulátur; da fámulo tuo Regi nostro *N.* *N.* prósperum suae dignitátis efféctum, in qua te semper timeat, tibíque júgiter, una cum subjécto sibi pópulo, placére conténdat. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

Ex Secretaria Sacrae Rituum Congregationis, die 7 iunii 1929.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Angelus Mariani, *Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

A tutti gli Ordinari di Italia e Colonie, circa la condonazione e sanazione per gli acquisti di beni di Enti ecclesiastici soppressi, giusta l'art. 28 del Concordato [« Riv. dioces. Chiavarese », 1929, p. 43].

Istruzione. – Editis in Regno Italico legibus patrimonii ecclesiastici, ut aiunt, eversivis, plures, ut notum est, pluribus modis bonis Ecclesiae usurpatis potiti sunt et in proprium usum ea converterunt. Detentorum huiusmodi bonorum nonnulli, impetrata a Sede Apostolica condonatione et absolutione, propriae conscientiae consuluerunt; alii multi e contra cum Ecclesia se non composuerunt, ideoque poenis ecclesiasticis hac de ratione incursis, necnon obligationi restitutionis damnorumque refectionis obnoxii hucusque permanserunt et permanent.

Ad miserrimae harum personarum conditioni succurrendum Summus Pontifex articulo 28° Concordati, inter Sanctam Sedem et Italiae Regnum nuper initi, pro Sua paterna caritate, voluntatem Suam pandere dignatus est sacrilegas bonorum ecclesiasticorum usurpationes et possessiones condonandi et consequenter horum bonorum detentoribus ecclesiasticarum poenarum remissionem indulgendi iuxta normas tradendas in peculiari instructione ad Ordinarios mittenda.

Itaque Sacra Poenitentiaria, de expresso Summi Pontificis mandato, haec quae sequuntur, iuxta Ipsius SSmi mentem, statuenda et declaranda censuit:

1. Nomine et auctoritate Summi Pontificis Sacra Poenitentiaria solemniter declarat SSmum condonationem plenam omnibus bonorum ecclesiasticorum iniuste detentoribus benigne elargiri, exceptis tantum

aedificiorum sacrorum possessoribus, quibus Ordinarii consulant iuxta instructiones Sacrae Congregationis Concilii.

2. Ordinariorum erit nonnullos pietate ac doctrina praestantes deputare confessarios quos adire debeant poenitentes bonorum Ecclesiae possessores, qui, condonationis beneficio donati, propriae conscientiae per absolutionem a reatu et poenis incursis consulere exoptant. Confessariis vero ab Ordinariis selectis, ut munus eis commissum rite explere valeant, haec Sacra Poenitentiaria omnes tribuit facultates necessarias et opportunas.

3. Confessarius memoratos poenitentes ad se accedentes rite dispositos a culpis et poenis quibus ligantur in foro sacramentali absolvant, imposita tamen congrua poenitentia salutari necnon aliqua elargitione iudicio ipsius confessarii favore causarum piarum ad respectivum Ordinarium aut directe a poenitentibus aut per confessarium quamprimum remittenda, et addita quoque iniunctione ut, si quae vasa sacra aut pretiosam suppellectilem, aedibus sacris olim pertinentia, apud se retineant, eidem Ordinario statim reddant.

4. Poenitentibus ita absolutis confessarius ingens condonationis beneficium a Summo Ecclesiae Principe elargitum iuxta iam allatam Sacrae Poenitentiariae declarationem recolat et explicet, vi cuius nedum Ecclesiae bona ab ipsis possessa in liberam et plenam proprietatem adipiscuntur, sed etiam ab omnibus oneribus ratione vel occasione eorum possessionis contractis necnon ab illis forte eisdem bonis quavis ratione inhaerentibus omnino liberantur. Nihilominus quod speciatim spectat ad onera Missarum aliorumque id genus suffragiorum, quamvis, supplente SSmo de thesauro Ecclesiae, et ipsa sint quoque remissa, confessarius tamen poenitentem, Ipsius SSmi nomine, vehementer hortetur ut semel saltem pro sua pietate ac religione et ipse aliquid conferat.

5. Impertitae in foro interno absolutionis et sincerae promissionis a poenitente factae mandata fideliter exequendi scriptum testimonium confessarius eidem poenitenti tradet; ad cuius ostensionem superior etiam in foro externo eum absolutum declarabit. Huius vero documenti pro sua suorumque tranquillitate poenitens authenticum exemplar petere et apud se retinere poterit.

Haec, quae de SSmi D. N. mandato et auctoritate Sacra Poenitentiaria statuit, Ordinarii utriusque Cleri in Regno Italico eiusque Coloniis extantes confessariis rite selectis et adprobatis pro eorum notitia et norma communicare et explanare non omittant.

Datum ex Sacra Poenitentiaria, die XII mensis Maii, anno MDCCCCXXI.

L. Card. LAURI, *Poenit. Maior.*

L. ✠ S. I. Teodori, *S. P. Secretarius.*

LEGGI, DECRETI E GIURISPRUDENZA CIVILE

Circolare 15 marzo 1928, n. 189 del Ministero Giustizia ai Procuratori Generali concernente l'applicazione del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 985, sulle autorizzazioni agli istituti ecclesiastici per compiere atti di alienazione. — Avendo avuto occasione di constatare che le norme del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 985, concernente le autorizzazioni agli istituti ecclesiastici per compiere atti di alienazione, non sempre vengono scrupolosamente osservate, reputo opportuno impartire le seguenti istruzioni:

I. Ricordo anzitutto che le attribuzioni demandate dalle norme del decreto su accennato agli Economi generali dei Benefici vacanti, per gli istituti sottoposti alla loro vigilanza, ad ai Prefetti, per gli enti laicali di culto, sono soltanto preparatorie e consistono nell'obbligo di assumere con la maggiore diligenza le informazioni preliminari, di vagliare la convenienza dell'atto e di riferirne con motivato parere al Procuratore generale presso lo Corte d'appello. Le predette autorità non potranno, sostituendosi nel giudizio di merito agli organi competenti, respingere la domanda di autorizzazione, anche quando la ritengano manifestatamente infondata e dovranno soltanto esigere ch'essa sia corredata della documentazione necessaria, ovvero dare eventuali suggerimenti per la rapida e soddisfacente soluzione dell'affare.

II. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto su ricordato, con le quali è delegata ai Procuratori generali la facoltà di provvedere, entro determinati limiti di valore, sulle domande di autorizzazione, sono attributive di competenza; per cui non si fa luogo all'avocazione da parte del Ministero, salvo che trattisi di modificare una precedente autorizzazione ministeriale, ovvero di più provvedimenti connessi dei quali l'uno ecceda la competenza del Procuratore generale, nel qual caso è opportuno che l'esame complessivo dell'affare sia rimesso all'Amministrazione centrale.

L'esercizio delle facoltà delegate ai Procuratori generali, oltre al limite di valore dei singoli atti, è sempre subordinato al conforme avviso dell'Economo generale o del Prefetto; e se trattasi di vendita con dispensa dai pubblici incanti, anche alle riconosciute ragioni di utilità e di urgenza. Ove però, il provvedimento, nonostante l'accordo delle due autorità, implichi l'esame di questioni nuove o di massima od il riconoscimento di diritti contestati, è opportuno richiedere il preventivo nulla osta del Ministero.

I provvedimenti dei Procuratori generali, avendo lo stesso effetto della autorizzazione governativa, rivestono carattere di atti definitivi e sono quindi impugnabili con ricorso alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato nei limiti stabiliti dal capitolo dell'art. 9 del decreto in parola.

Invece, le deliberazioni con le quali, essi, uniformandosi all'avviso dell'Economo generale o del Prefetto, negano l'autorizzazione, sono suscettibili di riesame da parte di questo Ministero in seguito a reclamo di chiunque vi abbia interesse, come è espressamente stabilito nella prima parte dello

stesso art. 9. Ora, per rendere possibile il riesame della pratica ed attese le conseguenze che il rifiuto di autorizzazione importa, è indispensabile che codeste deliberazioni negative siano motivate e portate tosto a conoscenza dell'interessato, avvertendolo della facoltà che gli compete in base all'art. 9 su citato, e che l'eventuale reclamo sia istruito con la stessa procedura stabilita dagli articoli 1 e 2 medesimo decreto.

III. L'art. 23 del regolamento economale stabilisce che, in caso di conflitto di interessi fra l'investito e il beneficio o quando il primo si rifiuti o trascuri di compiere atti che si ritengano vantaggiosi al beneficio, l'Economato può assumere la temporanea rappresentanza dell'ente per la definizione di tali atti.

La sostituzione della rappresentanza è autorizzata dal Ministero e si suole richiedere preliminarmente, salvo ad istruire in un secondo momento la pratica in base ai Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 278, e 3 giugno 1924, n. 985, ove trattisi di atto di acquisto o comunque eccedente l'ordinaria amministrazione.

Tale procedimento, con la doppia istruttoria che ne consegue, importa una notevole perdita di tempo quando l'atto da compiersi debba essere a sua volta autorizzato dal Ministero, e produce altresì l'inconveniente di scindere l'esame, per sua natura unico, della convenienza dell'affare, sottoponendolo al Procuratore generale dopo che il Ministero si è già virtualmente pronunziato autorizzando la sostituzione della rappresentanza del beneficio da parte dell'organo tutorio.

Ad evitare siffatti inconvenienti, dispongo che, d'ora innanzi, nei casi in cui, in base alle norme in vigore, gli atti di alienazione o di acquisto nello interesse di un beneficio debbano essere autorizzati da questo Ministero e ricorra altresì l'applicazione dell'art. 23, del regolamento economale, i signori Economi generali istruiscano la pratica nel modo più completo e ne riferiscano al competente Procuratore generale, mentre questo Ministero provvederà con unico decreto, autorizzando l'atto di che trattasi ed affidando nel contempo al subeconomo giurisdizionale la temporanea rappresentanza dell'ente per la definizione dell'affare.

IV. Reputo inoltre opportuno di richiamare l'attenzione sull'istruttoria da seguirsi relativamente alle domande di vendita di beni appartenenti alle parrocchie per far fronte, coi prezzi ricavati, alle spese per l'ampliamento della casa canonica o per le riparazioni ordinarie e straordinarie della stessa. Ciò in massima non può consentirsi perchè, se trattisi di riparazioni ordinarie o straordinarie, l'onere incombe per le stesse norme di diritto canonico, (canone 1477 del *Codex Iuris Can.*) dove non vi sia fabbriceria o patrono od altro soggetto obbligato in base ad un titolo speciale, sul titolare del beneficio, il quale deve provvedervi coi redditi ordinari e non con cespiti patrimoniali; se trattisi invece di lavori di ampliamento, la spesa riveste sovente carattere voluttuario per cui non è opportuno erogarvi cespiti redditizi, assottigliando in tal modo le rendite. Inoltre siffatte spese, per l'art. 17 del Regio decreto 25 agosto 1889, n. 350, non sono deducibili agli effetti della liquidazione dell'assegno supplementare di congrua; ma il precetto della legge viene eluso allorchè, in conseguenza dell'alienazione di beni, si diminuiscono le rendite

dell'ente in modo da far sorgere nell'investito il diritto a chiedere il supplemento di congrua.

L'aggravio che ne risente l'Amministrazione del Fondo per il Culto è notevole ed ingiustificato. Si impone adunque la necessità di accertare sempre con precisione la consistenza patrimoniale dei benefici prima di concedere l'autorizzazione a vendere dei beni per lo scopo su indicato.

V. Sovente gli Economi generali esigono che nelle richieste di autorizzazione a stare in giudizio, i titolari dei benefici ecclesiastici dichiarino di assumere, in caso di soccombenza, il carico delle spese.

Ben è vero, che, in varie occasioni, si è ritenuto che le spese dei giudizi sostenuti nell' interesse dei benefici ecclesiastici debbono essere sopportate dagli investiti e dai loro eredi e non dai Pii Enti, non essendo a rigore applicabile ai beneficiati il disposto dell'art. 510 del Codice civile riguardante i semplici usufruttuari. Siffatta regola, affermata soltanto in via amministrativa nei rapporti fra i benefici e i rispettivi investiti, non è invocabile nelle relazioni coi terzi e quindi non avrebbe mai l'effetto di liberare l'ente dall'obbligo del pagamento delle spese di fronte alla parte vittoriosa.

Nonostante la sua portata limitata, detta regola esige qualche chiarimento.

Occorre precisare che le spese giudiziali gravano sulle rendite ordinarie dell'ente e non sul patrimonio privato dell'amministratore; principio, questo, che serve ad attenuare le conseguenze di liti mal ponderate o mal condotte e risponde ad un sano criterio di oculata amministrazione e in modo speciale, per quanto concerne i benefici ecclesiastici, all'essenza di siffatti istituti.

Essendo il beneficio ecclesiastico una fondazione destinata in modo permanente a rimunerare, con le sue rendite, un servizio spirituale, ne consegue che il principale dovere dell'investito sia quello di provvedere alla conservazione e possibilmente al miglioramento del patrimonio. Ma poichè, d'altra parte, non si può negare all'investito il diritto di percepire sulle rendite quanto è necessario al proprio onesto sostentamento, è ovvio che l'applicazione della regola su accennata non può essere rigida ed assoluta, ma deve essere sempre subordinata all'accertamento di rendite sufficienti a sostenere la lite.

La constatata esiguità delle rendite potrà facilitare l'ammissione al gratuito patrocinio; ma, in tal caso, il rifiuto dell'investito a sottostare ad una condizione che egli reputi gravosa o comunque non inerente ai suoi obblighi, non può essere di ostacolo all'accoglimento della richiesta, quando essa risulti validamente fondata e l'astenersi dal promuovere o dal resistere nel giudizio possa gravemente compromettere gli interessi dell'ente.

Invece, la condizione di rilevare il beneficio ed i successori *pro tempore* dell'investito dalle conseguenze della lite dovrà essere sempre imposta, come opportuno correttivo dell'alea che l'ente va a subire, ogni qualvolta trattisi di giudizio che offra scarse probabilità di esito favorevole e non si ritenga opportuno ricorrere alla misura più grave del rifiuto dell'autorizzazione.

VI. Per le vendite di beni mobili ed immobili degli istituti ecclesiastici si adotta di regola la forma dell'asta pubblica e si osservano le norme prescritte dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la conta-

bilità generale dello Stato, salvo speciali deroghe da stabilirsi nei singoli decreti di autorizzazione (art. 8).

Tale precetto è stato introdotto, non soltanto per evitare le incertezze verificatesi nel passato sulla procedura da seguirsi nell'esperimento delle aste, ma anche perchè le disposizioni del titolo II dell'accennato regolamento, per la loro organicità e completezza, rispondono meglio ai fini della conservazione del patrimonio ecclesiastico ed offrono all'autorità tutoria la possibilità di subordinare l'efficacia giuridica dei contratti alla sua approvazione, e la facoltà di negare eventualmente l'approvazione, quantunque il contratto sia riconosciuto regolare, in casi di grave e manifesta lesione dell'interesse dell'ente, giusta quanto è disposto dall'art. 113 del medesimo regolamento.

Questi principî, che furono già dalla giurisprudenza ritenuti applicabili per analogia in mancanza di apposite disposizioni, devono essere tenuti in particolare evidenza, atteso l'esplicito richiamo del decreto in vigore.

Pertanto gli Economi generali ed i Prefetti, cui è demandata principalmente l'esecuzione dei decreti autorizzativi delle vendite, disporranno che gli esperimenti d'asta si facciano presso gli uffici subeconomali e avranno cura di esaminare nei singoli casi la regolarità degli atti relativi e se dal contratto possa derivare grave pregiudizio all'ente; e, qualora ritengano, anche in base a fatti o circostanze venuti, dopo l'aggiudicazione, a loro conoscenza, che sia opportuno negare l'approvazione al contratto, ne riferiranno al Ministero per i definitivi provvedimenti.

VII. L'obbligo di munirsi dell'autorizzazione preventiva stabilito dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, per quanto concerne gli acquisti di beni e dall'art. 434 del Codice civile per gli atti di alienazione, è, con rinnovata frequenza, trascurato dai titolari o rappresentanti degli istituti ecclesiastici, i quali procedono al compimento di tali atti senza ottemperare al categorico precetto della legge. Tale irregolare operato dovrebbe sempre indurre l'autorità tutoria a proporre la dichiarazione di nullità dell'atto che, in tal modo costituito, non può essere impegnativo per l'ente, facendone sopportare le conseguenze a chi lo ha illegittimamente compiuto. Ma l'autorità tutoria sovente non ne viene a conoscenza; onde, col decorso del tempo, maturandosi il termine stabilito per la prescrizione dell'azione di nullità, viene a consolidarsi una situazione di diritto originariamente irregolare. Talvolta gli stessi rappresentanti degli istituti interessati chiedono la sanatoria del loro operato, sanatoria che si è costretti a concedere, più che per i discutibili vantaggi risentiti dall'ente, per non rimettere in discussione complicati rapporti già costituiti, per non turbare aspettative di terzi, per la difficoltà di restituire le cose al pristino stato.

È ovvio che questo controllo *a posteriori* limita le facoltà degli organi tutorî ed altera il carattere dell'autorizzazione che, per sua natura, esige un esame preventivo, col più ampio sussidio di indagini, della convenienza dell'affare. Più grave è ancora la conseguenza, nelle ipotesi su accennate, che i titolari od amministratori degli istituti ecclesiastici restano immuni da qualsiasi pratica sanzione per il loro irregolare operato, traendo così il convincimento che possono continuare il deplorevole sistema.

Per porre riparo a questo stato di cose reputo indispensabile che gli Economi generali ed i Prefetti invitino, con apposita circolare, i rappresentanti degli Istituti ecclesiastici sottoposti alla loro diretta ingerenza a denunziare gli atti o contratti già stipulati senza la preventiva autorizzazione, richiamandoli nel contempo alla scrupolosa osservanza della legge: e che i Procuratori generali invitino i notai del distretto ad astenersi dal rogare atti nell'interesse degli enti su ricordati, quando codesti enti non risultino autorizzati nel modo stabilito dalle norme in vigore, giusta quanto dispone l'art. 54 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, per l'esecuzione della legge notarile, non omettendo di segnalarmi di volta in volta i contravventori a questa disposizione. Se poi trattisi di atto compiuto senza intervento del notaio, come ad esempio l'accettazione di eredità o di legati, la contrattazione di mutui, l'esecuzione di riparazioni straordinarie ecc., le autorità tutorie, appena ne verranno a conoscenza o prima di istruire le domande di sanatoria, dovranno esaminare quali misure siano da adottare a carico degli amministratori e se sia conveniente proporre l'azione di annullamento dell'atto.

Circolare 29 aprile 1929 del Ministero della Istruzione ai Provveditori degli studi sull'insegnamento religioso nelle scuole elementari. – L'art. 27 del Testo Unico delle leggi e norme giuridiche sull'istruzione elementare, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, pone, come è noto, a fondamento e coronamento dell'istruzione stessa l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica.

Col promuovere siffatte norme il Governo non intende soltanto di compiere un formale atto di ossequio a quella che è la religione ufficiale dello Stato, bensì instaurare su basi essenzialmente nuove l'educazione e l'istruzione dell'infanzia, sicchè tutto il processo formativo della nuova generazione venisse a trovarsi permeato o, per dir meglio, vivificato, del contenuto altamente spirituale della religione stessa e del suo carattere sacro di culto, con tradizioni due volte millenarie.

Al raggiungimento di questo alto fine lo Stato predispose mezzi molteplici, quali l'introduzione della dottrina cattolica come materia originaria di studio in tutte le classi elementari: l'istituzione di speciali libri di testo per la religione: la recitazione di preghiere e l'esecuzione collettiva di canti religiosi; la preparazione dei maestri negli istituti magistrali o mediante corsi speciali. A tali provvidenze si accompagna la vigilanza da parte della autorità ecclesiastica sul modo di funzionamento in parola e sulla partecipazione alla scelta dei maestri idonei a impartirla.

Ben scarsa tuttavia sarebbe l'efficacia pratica di tali disposizioni se lo stesso Stato non potesse fare assegnamento pieno sullo spirito di collaborazione e sullo slancio intelligente di coloro che sono chiamati ad applicarle, gl'insegnanti, cioè, cui incombe il grave ed onorifico compito di preparare alla Patria una gioventù italiana e cristiana di pensiero, di sentimento, di azione.

È necessario pertanto che i maestri i quali intendono accettare l'incarico speciale che la legge loro affida, debbano adeguare, la propria cultura al grande

movimento di rinascita spirituale che il nostro paese attraversa sicchè l'insegnamento da loro impartito non abbia a risolversi in una pura esercitazione mnemonica, ma sia principio fecondo di vita. Spetta alle autorità scolastiche indirizzare e vigilare alla lettura e alle esercitazioni dei loro subordinati come pure di adoperare la più scrupolosa vigilanza nell'accertare la idoneità di quelli fra essi che vengono proposti a termine del regolamento generale, al giudizio delle autorità diocesane per il conferimento dei relativi incarichi.

Ma anche alle gerarchie ecclesiastiche è affidato un compito di non minore importanza e responsabilità, onde può dirsi con certezza che nessun risultato veramente efficace può essere raggiunto in questo campo che non sia frutto di un cordiale spirito di collaborazione fra le due autorità interessate, mercè il quale le esigenze imprescindibili della scuola e della Chiesa, lungi, dall'essere sacrificate l'una all'altra, riescano a fondersi armonicamente per il migliore raggiungimento dei fini comuni.

A questo proposito giova avvertire che la dichiarazione di inidoneità all'insegnamento religioso eventualmente prodotta dall'autorità ecclesiastica per taluni insegnanti, non può e non deve dar luogo, come talora avviene, a contestazioni e polemiche, in quanto essa non implica necessariamente un carattere di demerito per tali maestri, ma constata tutt'al più una particolare inconciliabilità di natura tutta soggettiva.

Altro importante problema è quello delle ispezioni nel funzionamento dell'istruzione religiosa. Il riconoscimento della facoltà dell'autorità ecclesiastica di pronunziarsi sulla scelta degli insegnanti di religione conduce con sè quella di vigilare, per mezzo dei propri delegati, sul modo col quale tale istruzione viene impartita.

L'applicazione pratica, tuttavia di queste disposizioni ha dato luogo in taluni casi a qualche inconveniente, specie per la difficoltà di raggiungere un accordo fra le autorità ecclesiastiche e sacerdoti ispettori circa la data più propizia per le visite da eseguirsi nelle varie scuole. Nell'intento di rendere quanto più possibile e sicuro lo svolgimento di tale parte del servizio, dispongo che le SS. LL. si attengano alle seguenti istruzioni:

« Al principio di ogni anno gli Ordinari vescovili proporranno ai R. Provveditori competenti i nomi dei sacerdoti da essi delegati per la vigilanza sulla istruzione religiosa. Allorchè fra le due parti si raggiunga il necessario accordo, i sacerdoti investiti dell'incarico presenteranno al R. Ispettore scolastico il piano di massima delle ispezioni annuali nel quale ogni scuola verrà proposta per una visita almeno Il R. Ispettore, approvato che abbia tale piano, procurerà o personalmente o per mezzo dei direttori didattici competenti di presenziare le visite. Qualora tale intervento non fosse assolutamente possibile, il sacerdote ispettore potrà compiere la visita anche da solo.

In niun caso tuttavia è consentito di muovere all'insegnante di religione, rilievi o censure: queste, ove occorrano, dovranno essere sempre rivolte per iscritto al R. Ispettore, che è il solo responsabile dal punto di vista didattico e disciplinare dell'insegnamento. In base alle osservazioni ed ai rilievi raccolti, il R. Ispettore trasmetterà prima dell'inizio dio gni anno scolastico, una relazione al R. Provveditore agli studi, che servirà di base per il conferimento dei nuovi incarichi.

Sulla base di queste direttive fondamentali riuscirà agevole alle SS. LL. di impartire alle autorità dipendenti, istruzioni chiare e precise in modo che già col prossimo anno scolastico il funzionamento di questo delicato e importante ramo dei servizi abbia a svolgersi senza inceppamento e col maggior desiderabile frutto per il raggiungimento dell'alto fine che il Governo si propone.

Le leggi della Città del Vaticano promulgate l'8 giugno.

Il Sovrano Pontefice il giorno 7 corr. firmò e ordinò si promulgassero, subito dopo lo scambio delle ratifiche degli Accordi Lateranensi, le leggi dello Stato della Città del Vaticano.

Esse sono: I. *Legge fondamentale della Città del Vaticano;* II. *Legge sulle fonti del Diritto;* III. *Legge sulla cittadinanza ed il soggiorno;* IV. *Legge sull'ordinamento amministrativo;* V. *Legge sull'ordinamento economico, commerciale e professionale;* VI. *Legge di pubblica sicurezza.* Sono apparse in un fascicolo supplementare degli *Acta Apostolicae Sedis*, riservato ai cittadini vaticani, in data dell'8. Oltre alla medesima data, esse recano tutte le stesse formule di promulgazione: « Pio PP. XI, di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra Sovrana Autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso da osservarsi come legge dello Stato ». E in fine: « Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. — Data dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato. — Pio PP. XI ».

La legge fondamentale. — La *Legge fondamentale*, consiste in 21 articoli e dichiara che il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri *legislativo*, *esecutivo* e *giudiziario*.

Durante la Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Sacro Collegio, il quale potrà emanare disposizioni legislative soltanto in caso di urgenza e da avere effetto non oltre la durata della vacanza, salvo che siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma delle sacre costituzioni.

Resta riservata al Sommo Pontefice la pienezza dei poteri che Gli appartengono sia in relazione agli organi ed ai tribunali della Sede Apostolica, secondo i canoni 7, 230 a 270, 1597 a 1607 del *Codex iuris canonici*, fermo quanto ai tribunali suddetti il disposto dell'art. 14 della presente legge, sia su tutto quanto concerne la sua Corte; e così pure la rappresentanza dello Stato Vaticano, per mezzo della Segreteria di Stato, in confronto degli Stati esteri per la conclusione dei trattati e per i rapporti diplomatici, e l'approvazione dei bilanci e conti consuntivi della Città del Vaticano, che sono presentati dal Governatore, previo parere del Consigliere generale dello Stato.

Il Sommo Pontefice, per quanto attiene al governo della Città del Vaticano, si riserva di delegare la potestà *legislativa* per determinate materie o

per singoli oggetti al Governatore dello Stato che, esercitando il potere esecutivo, ha facoltà di emanare regolamenti ed ordinanze per l'esecuzione delle leggi, udito il parere del Consigliere generale dello Stato.

Egli è nominato e revocato dal Sommo Pontefice verso il quale è responsabile direttamente ed esclusivamente.

Organo consultivo della Città del Vaticano è il Consigliere generale dello Stato. Egli è nominato e revocato dal Sommo Pontefice ed è pure responsabile direttamente ed esclusivamente verso di Lui. È tenuto a dar parere tutte le volte che sia stabilito per legge o quando ne sia richiesto dal Sommo Pontefice o dal Governatore.

Il potere giudiziario in materia civile, nelle cause in cui non sia stabilita la competenza del giudice unico, e in materia penale, quando si tratti di giudicare dei delitti, è esercitato ordinariamente da un Tribunale di prima istanza composto da un presidente, da due giudici effettivi ed uno supplente e dalla Sacra Romana Rota in sede di appello, oltre il rimedio straordinario del ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura.

La nomina e la revoca del personale giudiziario spetta al Sommo Pontefice. Il potere disciplinare è esercitato dal Supremo Tribunale della Segnatura

Le funzioni di giudice unico in materia civile sono esercitate ordinariamente dal Presidente del Tribunale di prima istanza o da uno dei giudici del Tribunale stesso da lui designato. Invece in materia penale per le contravvenzioni la giurisdizione è ordinariamente esercitata da uno o più funzionari amministrativi designati dal Governatore.

La rappresentanza ed il patrocinio sono riservati agli avvocati concistoriali.

In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della medesima il Sommo Pontefice può deferire l'istruttoria e la decisione ad una Commissione speciale, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore rimedio. Così rimane sempre riservata al Sommo Pontefice la facoltà di concedere grazie, amnistie, indulti e condoni. Le domande di grazia sono inoltrate per il tramite del Consigliere generale dello Stato.

La bandiera della Città del Vaticano è costituita da due campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all'asta e l'altro bianco, e porta in questo ultimo la tiara colle chiavi.

Lo stemma è costituito dalla tiara colle chiavi nel campo rosso.

Il sigillo porta nel centro la tiara colle chiavi ed intorno le parole « Stato della città del Vaticano ».

Rimangono in vigore le norme e le consuetudini finora osservate dalla Santa Sede circa i titoli nobiliari e gli ordini cavallereschi.

Le fonti del diritto. — Segue la *Legge sulle fonti del diritto*, di 25 articoli, la quale stabilisce come siano fonti principali del diritto oggettivo nello Stato: *a*) il *Codex iuris canonici* e le Costituzioni Apostoliche; *b*) le leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altra autorità da lui delegata, nonchè i regolamenti legittimamente emanati dall'autorità competente, i quali saranno pubblicati in un supplemento degli *Acta Apo-*

stolicae Sedis, colla data, colla quale sono emanati e con un numero progressivo per la durata di ciascun pontificato. Leggi e regolamenti entrano in vigore il settimo giorno dalla loro pubblicazione, eccetto che per la natura dell'oggetto non debbano entrare in vigore subito, o non sia espressamente stabilito un termine minore o maggiore.

Nelle materie, alle quali non provvedano le fonti indicate si osservano, in via suppletiva e fino a che non siasi provveduto con leggi proprie della Città del Vaticano, le leggi civili e commerciali emanate dal Regno d'Italia fino alla data di entrata in vigore della presente insieme ai loro regolamenti generali ed a quelli locali della Provincia e del Governatorato di Roma, indicati negli articoli seguenti e colle modificazioni e limitazioni specificate nei medesimi, salvi sempre i precetti di diritto divino e i principî generali del diritto canonico, nonchè le norme del Trattato e del Concordato.

Così pure nel diritto penale.

Pertanto la pena comminata contro chi nel territorio della Città del Vaticano commette un fatto contro la vita la integrità o la libertà personale del Sommo Pontefice è quella indicata nell'art. 1 della legge del Regno d'Italia 25 novembre 1926, n. 2008. Chiunque poi nel territorio della Città del Vaticano commetta un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario di qualsiasi Stato estero retto a forma monarchica, contro il Capo di uno Stato estero retto a forma non monarchica, o contro i Capi di Governo, è punito colla stessa pena, colla quale sarebbe punito, se il fatto fosse commesso nel territorio dello Stato, al quale appartiene la persona contro cui il fatto è diretto.

La cittadinanza vaticana è regolata conforme al Trattato fra la Santa Sede e il Regno d'Italia; la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici e dei religiosi, che sieno cittadini vaticani, è regolata dalla legge canonica, così pure, ed in modo esclusivo, il matrimonio; l'adozione è autorizzata dal Sommo Pontefice; gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatti in occasione del battesimo o del matrimonio o della celebrazione dei funerali e conservati dal parroco, che ne rimette copia al Governatore; i registri di cittadinanza e di anagrafe sono tenuti dal Governatore, a mezzo dell'ufficio all'uopo designato; le funzioni di notaro sono esercitate da avvocati concistoriali designati dal Governatore, l'archivio notarile è tenuto presso il Governatorato; e così la conservazione delle ipoteche e l'ufficio del Catasto.

Sono di competenza dei tribunali della Città del Vaticano: tutte le azioni in cui sia convenuto un cittadino avente nella Città del Vaticano la residenza od anche uno straniero autorizzato a risiedere in detta città a tempo indeterminato e i reati da chiunque commessi nel territorio della Città del Vaticano, sempre che, trattandosi di delitto, l'autore del medesimo non si sia rifugiato in territorio italiano, o non sia fatta delegazione ai tribunali del Regno d'Italia e così secondo l'articolo 22 del Trattato.

La legislazione del Regno d'Italia vige per l'antichità e le belle arti, le bellezze panoramiche, opere pubbliche, pesi e misure di ogni genere; pro-

prietà artistica e letteraria; brevetti di invenzione e i marchi e brevetti di fabbrica; le ferrovie, le poste; i telegrafi; i telefoni; la radiotelegrafia e la radiotelefonia; l'aviazione; automobili e la loro circolazione; difesa contro le malattie infettive e contagiose.

Al servizio di assistenza sanitaria provvede il Governatorato,secondo norme regolamentari da emanarsi dal Governatore.

La istruzione elementare è obbligata dall'età di sei anni a quella di quattordici anni compiuti, per i fanciulli di ambo i sessi, i quali, finchè non sieno istituite scuole nella Città del Vaticano, dovranno frequentare quelle di Roma che saranno designate dal Governatore, previo accordo colle autorità locali.

I genitori o tutori che contravvengono all'obbligo suindicato, sono puniti colla ammenda fino a lire 500 e coll'arresto fino a dieci giorni, salvo quando dimostrino di poter impartire privatamente l'istruzione a loro cura e spese e con idonei mezzi.

La pena può essere applicata due volte nel corso del medesimo anno scolastico.

Cittadinanza e soggiorno. — La *Legge sulla cittadinanza ed il soggiorno*, nei suoi 33 articoli stabilisce essere cittadini della Città del Vaticano: *a*) i Cardinali residenti nella detta Città o in Roma; *b*) coloro che risiedono stabilmente nella Città del Vaticano per ragioni di dignità, carica, ufficio od impiego, quando tale residenza sia prescritta per legge o per regolamento, oppure sia autorizzata dal Sommo Pontefice e per esso dal Cardinale Segretario di Stato, se si tratta di persona comunque addetta alla Corte Pontificia od a qualunque ufficio di cui all'articolo 2 della legge fondamentale della Città del Vaticano, e dal Governatore, se si tratta di altra persona; *c*) coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni previste dalle due lettere precedenti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere stabilmente nella Città del Vaticano con concessione o con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovranamente.

Sono del pari cittadini vaticani il coniuge, i figli, gli ascendenti ed i fratelli e le sorelle di un cittadino vaticano, purchè secolui sieno conviventi ed autorizzati a risiedere nella Città eel Vaticano, secondo le norme stabilite dalla legge stessa.

La cittadinanza si perde: *a*) dai Cardinali, quando per qualsiasi ragione cessino dal risiedere nella Città del Vaticano od in Roma; *b*) da qualsiasi cittadino coll'abbandono volontario della residenza in detta Città; *c*) quando cessino la dignità, carica, ufficio od impiego, per il quale i singoli erano obbligati o autorizzati a risiedere nella Città medesima; *d*) da qualunque cittadino vaticano con la cessazione di diritto d'autorizzazione stessa.

La cittadinanza vaticana non si perde per il semplice fatto di una dimora temporanea altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città del Vaticano o, per i Cardinali, dell'abitazione in Roma, o di altre circostanze comprovanti l'abbandono della residenza.

Il Governatore tiene un registro dei cittadini vaticani, nel quale sono trascritti: i nomi dei cittadini vaticani, le autorizzazioni, le revoche, le

dichiarazioni di volontario abbandono della stabile residenza, gli accertamenti della perdita della cittadinanza vaticana per qualunque altro titolo.

I cittadini vaticani debbono munirsi di una carta di identità da rilasciarsi dal Governatore secondo norme da stabilirsi per regolamento.

Seguono le norme dell'accesso e del soggiorno nella Città del Vaticano, provvisoriamente regolate dall'Ordinanza del Governatore che pubblichiamo per iscritto.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO. — La *Legge sull'ordinamento amministrativo*, si suddivide in quattro capi e consiste in 18 articoli.

Nelle « Norme generali » avverte che le attribuzioni di competenza stabilite in questa o in altra legge non derogano alla facoltà di avocazione del Sommo Pontefice, secondo l'articolo 6 della legge fondamentale.

Il Sommo Pontefice si riserva di annullare in qualunque tempo i provvedimenti di qualsiasi autorità amministrativa, che sieno contrari alle leggi o ai regolamenti generali o speciali.

Può del pari in ogni tempo revocare o riformare i provvedimenti che si manifestino inopportuni o pregiudizievoli all'interesse pubblico, salve le eque indennità ai diritti dei terzi.

Il Governatore, che è cittadino vaticano e deve risiedere nello Stato, esercita personalmente le sue attribuzioni: in materia di legislazione delegata; di emanazione di regolamenti; di conclusione di accordi di distrigo d'affari colle autorità locali residenti in Roma.

Il Consigliere generale dello Stato nonchè i giudici ed i funzionari del potere giudiziario non hanno obbligo di assumere la cittadinanza vaticana nè di risiedere nel Vaticano: non appartengono alla categoria dei funzionari e degli impiegati: percepiscono soltanto un'indennità di carica.

La ripartizione degli uffici, ed il numero, le attribuzioni e i diritti e gli obblighi dei funzionari, degli impiegati e dei salariati, la nomina, disciplina e revoca dei medesimi sono determinati con regolamento da emanarsi dal Governatore.

Tutti i dignitari, funzionari ed impiegati prestano giuramento di fedeltà con la seguente formula: *Giuro sul Santo Vangelo di essere fedele al Sommo Pontefice, di osservare scrupolosamente gli ordini che saranno impartiti da Lui e dagli altri miei superiori e le leggi dello Stato e di adempiere diligentemente agli obblighi del mio ufficio.* Il giuramento è prestato dal Governatore, dal Consigliere generale dello Stato e dai Comandanti dei Corpi armati nelle mani del Sommo Pontefice; dagli altri nelle mani del Governatore.

La legge regola, infine, i contratti conclusi nell'interesse dello Stato.

VITA ECONOMICA. — La *Legge sull'ordinamento economico, commerciale e professionale*, si compone di 10 articoli. Il primo di essi dice:

« Lo Stato della Città del Vaticano ha la propria moneta. Fino a che le norme ad essa relative non sieno state emanate e la medesima non sia stata emessa, hanno corso legale la moneta e i biglietti di banca del Regno d'Italia secondo la legislazione del medesimo ».

È necessaria l'autorizzazione del Governatore per le alienazioni ed acquisti di immobili, per le costituzioni dei diritti di enfiteusi, superficie, uso, usufrutto, servitù, ipoteche o qualsiasi altro diritto reale, nonchè per gli affitti e subaffitti, anche parziali.

Se è negata l'autorizzazione al trapasso di beni immobili in proprietà, per effetto di successione come sopra, l'immobile è devoluto al patrimonio dello Stato contro una giusta indennità fissata dal Governatore, salvo reclamo ai tribunali nei modi e forme stabilite per le indennità di espropriazione.

L' acquisto di merci o derrate di qualsiasi natura e provenienza per rivenderle e la loro vendita sono riservati in via di monopolio allo Stato, secondo norme da stabilirsi per regolamento. Lo Stato provvede pure, mediante una propria organizzazione, al servizio farmaceutico.

Soltanto per il tramite dei competenti uffici dello Stato, possono introdursi nella Città del Vaticano merci o derrate, in franchigia dai dazi doganali e di consumo vigenti nel Regno d'Italia, con destinazione a determinate persone per loro uso personale o della propria famiglia. La quantità eccedente tale uso viene confiscata, con o senza indennità secondo i casi.

È libera invece la introduzione di merci o derrate acquistate nel Regno dopo che siano state assoggettate ai dazi doganali e di consumo vigenti nel Regno.

La esportazione di merci o derrate dalla Città del Vaticano nel territorio del Regno d'Italia è proibita.

Nessuno può aprire botteghe, aziende od officine anche per l'esercizio di semplice mestiere, nè impiantare imprese industriali o commerciali di qualsiasi genere nè aprire gabinetti, uffici, agenzie o luoghi fissi di recapito per l'esercizio di qualsiasi professione, senza l'autorizzazione del Governatore.

La prestazione occasionale temporanea, a favore delle persone residenti nella Città del Vaticano o dei loro beni, di professioni, arti, imprese, mestieri e simili anche per parte di stranieri è libera, salvo l'osservanza delle norme sull'entrata e sul soggiorno.

Tuttavia, anche nel caso previsto da questo articolo, se per la legge vaticana o per quella nazionale del professionista straniero occorra una abitazione, i servizi non possono essere prestati da chi non dimostri di averla conseguita.

Pubblica sicurezza. — Infine la *Legge di pubblica sicurezza*, nei suoi 12 articoli stabilisce che il Governatore deve provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, alla tutela della proprietà e all'integrità dei beni, all'igiene e alla moralità pubblica.

Senza licenza del Governatore è vietata la costituzione di qualsiasi associazione che non sia regolata dal Codice di Diritto Canonico, qualsiasi riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, la detenzione, anche nella propria abitazione, di armi anche artistiche o di portarle, l'esercizio pubblico delle arti tipografica, litografica, fotografica o di altra riproduzione meccanica o chimica di carattere, disegni o figure senza licenza del Governatore, l'affissione o la distribuzione al pubblico di avvisi, scritti, stampati, libri, inci-

sioni, litografie, fotografie, statue di qualsiasi genere, la vendita ambulante di qualsiasi specie, la professione di guida od interprete.

ORDINANZA DEL GOVERNATORE. — Il Governatore dello Stato della Città del Vaticano, visto l'art. 32 della legge sulla cittadinanza ed il soggiorno, 7 giugno 1929, n. III, col quale è data facoltà al Governatore di sospendere, finchè non sia provveduto ad un nuovo e speciale ingresso ai Musei Vaticani, l'applicazione delle norme contenute negli articoli 12, 13, 15, 23, 24 e 25 di detta legge, relative all'accesso dei pedoni e dei veicoli nella detta Città e di emanarne altre in sostituzione delle medesime; udito il parere del Consigliere generale dello Stato; ordina:

1° È sospesa fino al 31 dicembre 1929 l'applicazione delle norme contenute negli articoli 12, 13, 15, 23, 24 e 25 della legge sulla cittadinanza ed il soggiorno, 7 giugno 1929, n. III;

2° Chiunque vuole accedere nella Città del Vaticano con o senza veicoli è obbligato a farsi conoscere dai funzionari ed agenti addetti agli ingressi ed a dichiarare ai medesimi la persona o l'ufficio cui è diretto. Tanto nell'andata quanto nel ritorno è tenuto a seguire il percorso che gli sarà stato indicato e a non trattenersi nella Città del Vaticano.

I suddetti funzionari od agenti possono per gravi motivi impedire l'accesso a determinate persone.

3° Dall'osservanza delle formalità di cui all'articolo precedente sono dispensati i cittadini della Città del Vaticano nonchè i dignitari ed i funzionari della Città stessa e degli uffici della Santa Sede siti in Roma;

4° L'accesso e la permanenza nella Città del Vaticano sono limitati fra le ore sei e le ventitrè, salvo il permesso di soggiorno, di cui all'articolo 14 della citata legge, e salve ragioni di urgenza o di forza maggiore da apprezzarsi insindacabilmente dai funzionari ed agenti addetti agli ingressi.

5° Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite come all'articolo 31 della citata legge;

6° La presente ordinanza entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.

Data dal Vaticano, nel giorno 8 giugno 1929.

Il Governatore
f.to: C. SERAFINI.

STUDI

Le ulteriori risposte della Commissione interprete del Codice.

I.

Circa la benedizione degli oggetti, da parte dei Vescovi.

Il can. 394, § 1, enumera i privilegi concessi dal diritto comune ai Vescovi, che son parte di quelli concessi nel can. 239, § 1 ai Cardinali, alcuni senza niuna modificazione (nn. 7–12) altri invece con qualche limitazione (nn. 3 e 4). Circa la facoltà di benedire in ogni luogo, con tutte le indulgenze che la Santa Sede suole concedere, rosarii e altre corone, crocifissi (anche per la *Via crucis*) e croci, medaglie e scapolari approvati applicandovi le indulgenze consuete (cfr. nn. 5–6) vi è questa differenza che i Cardinali possono compire la benedizione e annettervi le indulgenze *unico signo Crucis*; pei Vescovi invece è detto « *ritibus* tamen Ecclesia praescriptis ». Ora basta aprire il *Rituale*, ed. 1925, al titolo *De benedictionibus*, per osservare che alcuni di questi oggetti pii hanno formule *speciali* di benedizione: p. es., le croci nella erezione della *Via Crucis*, gli scapolari, le corone domenicane e di santa Brigida, la medaglia miracolosa e la benedettina: i Cardinali, benedicendoli non son tenuti alla formula, bastando « unico signo Crucis »; i Vescovi invece vi sono tenuti. Altri oggetti, p. es., le immagini di N. S. G. C., della Vergine e dei Santi, hanno una formula *comune*, pur prescritta, la quale cioè diventa *peculiaris*, nel caso concreto, applicandovi alcune varianti, com'è indicato nella formola stessa a seconda dei casi. Per tutti gli altri oggetti non vi è formola prescritta: c'è però una benedizione universale *pro quacumque re*, che potrebbe adattarsi.

Ora, mentre cessa ogni dubbio ove è prescritta una formola *speciale* per dati oggetti, e anche per *date* indulgenze, essendo manifesto, come abbiamo detto, che la clausola del Codice vi obbliga, *ritibus tamen ab Ecclesia praescriptis*, nasce il dubbio per i casi ove non è prescritta alcuna formola: deve, o no in tal caso applicarsi la benedizione *pro quacumque re* ? E deve aspergersi l'oggetto con acqua benedetta ?

E la Commissione risponde non esservi tenuto il Vescovo, e potere, in questi casi in cui niente è prescritto, benedire applicando le indulgenze *unico signo Crucis*, senz'altra formola nè formalità. Dove invece è *prescritto* qualche cosa, anche con formola comune, p. es. per le statue o immagini di N. S. G. C., della Vergine, dei Santi, il Vescovo non potrà contentarsi dell'unico segno di Croce, ma dovrà adibire la formola stessa, variandola, com'è pur prescritto, secondo il caso. Non ci sembra giusto cavillare su la parola « peculiaris » che usa la Commissione nella formola del dubbio, nel senso che non debba usarsi la *comune*, quand'è prescritta: e la ragione l'abbiamo già detta, che

cioè la formola, se comune in astratto, diventa *peculiaris* nell'applicazione. Ed è poi chiaro che, in conformità del testo, la Commissione appoggia più sul *praescribitur*, che sul *peculiaris*.

II.

Su l'impedimento di pubblica onestà.

Tutti sanno ormai che nel Codice l'impedimento di pubblica onestà ha origine soltanto: *a*) dal matrimonio invalido, anche non consumato; *b*) dal pubblico e notorio concubinato (can. 1078). Si chiama anche dagli autori, impedimento di quasi-affinità, poichè sebbene non abbia capo da vero vincolo matrimoniale, nè da legittima copula, pure il fatto stesso, dinanzi agli occhi del pubblico, riveste quel medesimo carattere che ha l'affinità: pertanto la decenza pubblica sembra di per se stessa proibire il matrimonio fra l'uomo e i consanguinei della donna, e viceversa, fino al secondo grado della linea retta.

Il dubbio proposto mira a stabilire la situazione del matrimonio civile, come tale e per sè solo, di fronte al fatto che dà origine alla pubblica onestà. Se cioè due persone hanno contratto il solo matrimonio civile (pure stando obbligate alla forma sostanziale, prescritta dal can. 1099, § 1, chè altrimenti il loro matrimonio sarebbe valido anche di fronte alla Chiesa, e si dovrebbe parlare di mera affinità), per questo solo fatto, indipendentemente dalla coabitazione, cioè pur non avendo mai coabitato dopo tale matrimonio, nasce, per esse, l'impedimento di pubblica onestà, che vieterebbe loro il matrimonio coi consanguinei di linea retta in primo e secondo grado della comparte? In altre parole, il matrimonio civile, come tale e da sè solo, cioè senza coabitazione, può considerarsi: *a*) come matrimonio invalido, nel caso, non consumato? o almeno: *b*) come pubblico concubinato?

Il Noldin, *Theol. mor.*, t. III, n. 579, risponde *affermativamente* ad *a*), cioè considera il matrimonio civile, anche da sè solo e come tale, per matrimonio invalido, clandestino, ossia contratto senza forma canonica, non dinanzi al parroco o all'ordinario o loro delegato. Secondo altri (cfr. *Sal Terrae*, 1929, pag. 468, il Vermeersch risponderebbe *affermativamente* a *b*) cioè considerebbe il matrimonio civile, anche senza coabitazione, come notorio concubinato. Ma forse le parole dell'esimio moralista: « Nonne fideles qui spretis Ecclesiae legibus contractum mere civilem ineant, in notorio concubinatu *vivere* dicendi sunt? » (*Epit. iur. can.*, II, 361) non vanno intese così, sembrando considerare piuttosto il caso pratico e usuale, del matrimonio civile seguito da *convivenza* o coabitazione, che non l'altro piuttosto teoretico e certo infrequente, del matrimonio civile non seguito da alcuna coabitazione. Data la coabitazione rettamente si presume concubinato.

Ad ogni modo la risposta che deve darsi, e che la Commissione interprete dà al dubbio proposto, è *negativa* tanto ad *a*) che a *b*).

Invero nel diritto anteriore al Codice fu già espressamente dichiarato dalla Sacra Congregazione del Concilio, il 7 aprile 1879, per mandato di Sua Santità, Leone XIII («Mon. Eccl.» vol. II parte I, pag. 97), che dal matrimonio

civile per sè solo, non derivava l'impedimento di pubblica onestà, poichè la Chiesa, quanto ai fedeli obbligati alla forma canonica, non gli riconosce neppure la *figura matrimoni*. Se qualche volta, nella medesima Sacra Congregazione del Concilio, o nella Sacra Romana Rota si è discusso circa la validità o meno del matrimonio, nel caso in cui si era contratto solo il matrimonio civile, lo è stato solo nel senso di ricercare se coloro che lo contrassero, erano soggetti o no alla legge Tridentina, o al *Ne temere* circa la forma sostanziale: se non erano soggetti, senz'altro dichiaravasi valido il matrimonio anche in sola forma civile; altrimenti non si parlava neppure di validità o invalidità. Lo stesso fu recentemente definito per la prassi forense dalla Commissione interprete 20 ottobre 1919 circa il can. 1990 (« Mon. Eccl., » 1920, pag. 16); « si duo catholici, in loco *certe* antehac obnoxio cap. *Tametsi* Concilii Tridentini vel post decretum *Ne temere*, matrimonium civile tantum inierunt » cioè « casus huiusmodi nullum iudicialem processum requirit aut interventum defensoris vinculi », perchè appunto, come spiegavamo a pag. 155, tale caso non presenta neppure l'apparenza o figura di matrimonio *in facie Ecclesiae*. Il Codice anzi si ricusa di dare al civile il nome di matrimonio, e quando deve chiamarlo così per necessaria chiarezza, vi aggiunge sempre la formola « ut aiunt », per mostrare che è falsamente detto così: cfr. can. 188, 5; 2336; ove può usa altra qualifica: p. es., 2463, 1, n. 3 « attentantes matrimonium, aut etiam contrahentes *vinculum* ut aiunt, civile »; 1975, § 1 « attentantes matrimonium, etiam per civilem *actum* ». Dunque non può parlarsi di matrimonio, neppure invalido.

Ma neanche di pubblico concubinato, se manca fin la coabitazione, come è chiaro per definizione stessa: infatti per concubinato s'intende un modo di *convivenza* fra due persone, che, senza alcuna specie di vincolo matrimoniale mantengono commercio carnale abitualmente e di proposito. Così De Smet, *De spons.*, n. 628. Il caso che manchi la coabitazione è certamente eccezionale, poichè il matrimonio civile si contrae appunto per pretesa di coonestare in faccia al pubblico, il concubinato preesistente o che si vuole instaurare. Ma pure si dà, e, dopo la guerra, non di rado avviene: anche noi conosciamo il caso concreto di matrimonio civile contratto in guerra da un ufficiale vedovo, al fronte, con donna non presente, ma rappresentata per procura: l'ufficiale poi morì senza neppur rivedere la donna, che, dinanzi alla legge ora gode la pensione di vedova di guerra: volendo essa maritarsi con un figlio dell'ufficiale, si presenta appunto il dubbio che la Commissione risolve. All'infuori di questi casi eccezionali, poichè il matrimonio civile va sempre accompagnato col concubinato, che vorrebbe coonestare, ben si intende come, appunto a negare tale coonestamento, il papa Pio IX lo abbia chiamato « turpe concubinato » nel senso cioè che il concubinato resta tale, con tutta la sua turpitudine, anche se s'intenda velarlo col matrimonio civile. Ma di per sè i due concetti sono perfettamente distinti e separabili: il civile resta un semplice *atto* o *contratto* civilmente obbligatorio, ma dinanzi alla Chiesa senza nessuna attinenza col matrimonio o col concubinato (1).

(1) Richiamiamo a questo proposito l'attenzione dei lettori su le gravissime parole del S. Padre, nell'autografo al Card. Gasparri, 30 maggio 1929, ove dice che

III.

Circa la dispensa dal digiuno e dall'astinenza nelle festività particolari.

Il can. 1245 al § 2 dà agli Ordinari la facoltà di dispensare dal digiuno o dall'astinenza o anche da entrambi, « totam quoque dioecesim *vel locum*, ex causa peculiari magni populi concursus aut publicae valetudinis ». Si fa difficoltà circa la parola *locum*: essa comprende certamente il paese o villaggio, dove, p. es., si fa la festa di sant'Antonio di Padova, titolare dell'unica parrocchia, con fiera, sagra, processione ecc., anche se questa festa capiti in giorno di digiuno con astinenza, come sarà, p. es., nel 1930, prossimo futuro anno, in cui il 13 giugno capita proprio nel venerdì di quattro tempora dopo Pentecoste. Ma comprende anche la singola parrocchia di un luogo, quando parrocchia e luogo sono ben distinte, p. es., di una città? A Trieste, p. es., nella parrocchia di S. Antonio il giorno della festa vi è gran concorso di gente, ma non può dirsi così di tutta la città: molte altre chiese e parrocchie non fanno alcuna ufficiatura speciale. Se il parroco di S. Antonio domanderà all'ordinario la dispensa dal digiuno e dall'astinenza *limitatamente alla sua parrocchia*, potrà il Vescovo concederla?

Perchè no? Il *territorio* della parrocchia è certo un *locus*, sebbene non sia tutta la *civitas*. Se la festa in questione, anche celebrata nella sola chiesa e parrocchia di S. Antonio, facesse muovere tutta la città e luoghi circonvicini non v'ha dubbio che il Vescovo, per intuito di quella sola parrocchia, potrebbe dispensare *tutta* la città. Perchè, potendo così il *più*, non potrà nel caso che ci occupa quel ch'è molto *meno*, cioè dispensare il solo territorio parrocchiale?

Inoltre: la ragione di questa dispensa sembra la medesima per cui, con unica eccezione pel tempo quaresimale, in tutti gli altri tempi dell'anno la legge dispensa dal digiuno e dall'astinenza, senza obbligo di anticiparla o posticiparla, quando il giorno di digiuno o di astinenza coincide con quello di una festa di precetto. Per i fedeli di quella parrocchia e di quella chiesa la tale festa è anche più d'una comune domenica o festa di precetto: lo attesta lo *straordinario* concorso dei fedeli a detta chiesa: e, ad ogni modo, della cosa competente e buon giudice è l'Ordinario. Se dunque egli ritiene che nel caso si abbiano le stesse circostanze della coincidenza della festa di precetto col giorno di digiuno, la legge gli dà la facoltà di emanare la medesima disposizione: « ubi eadem ratio, eadem dispositio ». Or questo vale tanto per tutta la diocesi, quanto per una intera città, o per un villaggio, o per una parrocchia che può essere anche più grande e popolosa che un piccolo villaggio. Se si

per togliere, come si è finalmente tolto in Italia l'obbrobrio dei matrimoni meramente civili « avremmo volentieri sacrificato la vita stessa ». E che non è solo ormai obbligo morale, ma strettamente giuridico, il contrarre matrimonio religioso, poichè a tal *legge* intende il S. Padre dare la *sanzione* più grave e più perfetta « fin da ora dichiarando *fuori della comunione dei fedeli* quelli dei suoi membri che volessero negligere o preterire il matrimonio religioso, preferendo il solo civile ».

vuole più intimamente scrutare la cosa, si vedrà che la ragione di tali benigne disposizioni, nel caso sia della coincidenza di festa di precetto con giorno di digiuno, sia della facoltà del can. 1245, è il pericolo troppo esteso di una violazione della legge di digiuno o d'astinenza nella celebrazione di tali feste. Allorchè nel 5 dicembre 1894 la Sacra Congregazione del Santo Officio emanò il decreto che concedeva la facoltà di trasferire il digiuno e l'astinenza ad altro giorno « pro diebus quibus *nundinae* extraordinariae, magno item populorum concursu habeantur », fu domandato se a dispensare totalmente, invece di trasferire, bastasse la ragione del grave pericolo, che se si anticipano soltanto o posticipano, difficilmente saranno osservate, con certa rovina delle anime: la stessa Suprema Sacra Congregazione rispose: « *Affirmative*, dummodo periculum sit generale » (18 martii 1896). Se dunque tale pericolo, di violare la legge d'astinenza o digiuno, sussiste, a giudizio dell'Ordinario e Generale, appunto pel gran concorso di gente, l'Ordinario stesso vi ovvierà, servendosi delle sue facoltà. Le dette disposizioni sono infatti citate nelle fonti del Codice (annotazione al § 2 del can. 1245), come quelle che debbono servire di norma per interpretare il diritto antico riprodotto nel Codice, e anzi con maggior benignità, in quanto il Codice ha inteso manifestamente mitigare la disciplina anteriore in fatto di digiuno e astinenza, come mostra anche la sola soppressione dell'obbligo di anticipare o trasferire.

Le nuove Indulgenze dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento di S. Maria sopra Minerva in Roma.

Fu domandato alla Sacra Penitenzieria, con approvazione anche di S. E. il Cardinal Vicario, di redigere un nuovo *Sommario* di Indulgenze per l' *Arciconfraternita del SS. Sacramento* canonicamente eretta nella *Chiesa di S. Maria sopra Minerva in Roma*, la prima associazione del genere, fondata fin dalla prima metà del sec. XVI, per opera del domenicano P. Stella, poi Vescovo di Capo d'Istria. In data 15 aprile del corrente anno è stato pubblicato dalla Sacra Penitenzieria il nuovo *Sommario* richiesto. E perchè le Indulgenze proprie dell'Arciconfraternita di S. Maria sopra Minerva in Roma, sono estensibili alle Confraternite del SS. Sacramento in tutto il mondo (canone 711, § 2 del Codice di Diritto Canonico), crediamo opportuno di riportare qui per intero la traduzione di questo nuovo *Sommario*.

A) *Indulgenza Plenaria da lucrarsi alle seguenti condizioni:*

I. Dai fedeli che daranno il nome all'Arciconfraternita, nel giorno della loro ascrizione;

II. *Dei singoli ascritti:*

1° in ciascuna delle seguenti feste: Natale – Epifania – Pasqua di Resurrezione – Corpus Domini – Sacro Cuore – Festa di Cristo Re – Annunziazione della B. V. M. – San Giuseppe, Sposo della Madonna – San Tommaso d'Aquino – San Pasquale Baylon – Santa Caterina da Siena; purchè facciano una visita a qualche chiesa nella quale si conserva il SS. Sacramento dell'Eucaristia;

2° semprechè accompagnino una processione eucaristica, dovunque e da chiunque fatta, e recitino cinque *Pater*, *Ave* e *Gloria* secondo la mente del Sommo Pontefice, anche se legittimamente impediti, non abbiano potuto accompagnare la processione;

3° una volta al giorno, se abbiano fatta l'adorazione per un'intera ora davanti al SS. Sacramento solennemente esposto;

4° una volta la settimana, se giornalmente o quasi giornalmente abbiano assistito al Santo Sacrificio della Messa;

5° ogni qual volta, durante il tempo pasquale, soddisfatto che abbiano al precetto pasquale, riceveranno sacramentalmente la SS. Comunione colla intenzione di riparare, supplendo, davanti a Dio, l'omissione di tanti che non soddisfino al precetto della Comunione pasquale.

B) *Indulgenza plenaria in articulo mortis*, da lucrarsi dai sodali, se confessati e comunicati, o almeno contriti, invocheranno colle parole, se lo potranno, altrimenti col cuore il SS. Nome di Gesù, ed accetteranno pazientemente la morte dalle mani di Dio come pena del peccato.

C) *Indulgenze parziali* da lucrarsi dai sodali, almeno contriti di cuore:

I. *Dieci anni ed altrettante quarantene*, se, assieme adunati, reciteranno l'intero Officio votivo del SS. Sacramento;

II. *Sette anni ed altrettante quarantene*, una volta al giorno, se nelle ore vespertine visiteranno in qualche chiesa o pubblico oratorio il SS. Sacramento;

III. *Cinque anni ed altrettante quarantene*, se insieme adunati, come sopra è detto, reciteranno solo una parte dell'Officio votivo del SS. Sacramento e semprechè assisteranno devotamente a qualsiasi funzione eucaristica;

IV. *Ducento giorni*, se nella vigilia della festa del Corpus Domini digiuneranno;

V. *Cento giorni*, ogni qual volta adempiranno un'opera di pietà o di carità ai fini dell'Arciconfraternita.

D) *Indulto* in forza del quale tutte le Messe celebrate da qualsiasi sacerdote per l'anima di un sodale morto in grazia di Dio, saranno applicate alla di lui anima come se fossero celebrate ad un altare privilegiato.

Giorno 15 aprile 1929.

La Sacra Penitenzieria Apostolica approvò, dopo averlo confrontato e trovato conforme ai documenti autentici, il presente *Sommario*, dichiarandolo come unica Silloge delle Indulgenze concesse, fino a questo momento, dalla Sede Apostolica alla Arciconfraternita di cui sopra, e permise di stamparlo e pubblicarlo. Qualunque cosa ci fosse in contrario.

L. ✠ S.

L. Luzio, *Reggente della S. P.*

P. Ravelli, *Ufficiale della S. P.*

QUESITI MINORI

6. – Secondo le nostre Costituzioni capitolari, la cura d'anime spetta al Vicario curato perpetuo da nominarsi dal Capitolo. Recentemente, con approvazione della Santa Sede, fu unita alla dignità di Priore, ch'era una volta la prima, ed ora, dopo la riforma per decreto della Concistoriale, si trova ad essere la terza. Essendo questa vacata, e spettando alla Santa Sede la collazione, per la ricerca espressa nel can. 396 § 1 (cfr. 1435, § 1), il Capitolo, cui sempre spetta la nomina del Vicario curato perpetuo, vorrebbe almeno *presentare* alla Santa Sede per la dignità di Priore, cui è unita.

R. Non può in questo caso riconoscersi alcun diritto di presentazione a favore del Capitolo per la detta ragione. Infatti l'ufficio di Vicario curato perpetuo, può considerarsi come semplicemente *adiectum* al titolo beneficiale di terza dignità o Priore, la cui libera collazione spetta alla Santa Sede. Ora « *accessorium requitur principale*, non dominatur ei »: non può prevalere il diritto dei canonici a nominare a un ufficio, al diritto della Santa Sede a conferire liberamente il titolo di dignità. Ciò non impedisce che, a proposito del conferimento della terza dignità, il Capitolo, come ogni altro interessato, possa far conoscere i suoi desideri alla Dataria, che anzi suol sempre domandare, all'Ordinario che ascolti gli « interesse habentes »: ma da questo a riconoscere un diritto di presentazione al Capitolo ci corre certamente un abisso.

7. – Il nostro Ordinario ha dato facoltà ai singoli parroci di determinare le chiese giubilari a norma della Costituzione *Auspicantibus Nobis*. Per questo nelle città e nei paesi ove sono più parrocchie, ogni parroco ha scelto tre chiese nel suo territorio, guardandosi bene dall'includervi la parrocchia limitrofa, e così nel mio paese ove sono tre parrocchie, vi sono nove chiese giubilari. Si è contestato questo diritto, e anzi una egregia Rivista si è fatta eco di tale contestazione, scrivendo: « Non si dice *paroecia*, ma *locus*, e *locus* è più largo di *paroecia*, in quanto non significa « parrocchia » ma « comune » entro i cui confini ci possono essere più parrocchie ». Ma sembra vi sia un abbaglio, in quanto che la Costituzione dice solo « Ordinarius loci », a mente certo del can. 198 § 2; e del resto nel diritto si parla di « *loca* pia », « *loco* exempti », il che non vuol dire certo « comune ». Che ne pensa il « Monitore »?

R. Stiamo anche noi coi... contestanti. La Costituzione, infatti, parla di « *tribus* ecclesiis vel oratoris publicis... », dunque non più di tre in ogni *luogo*. È vero che nel n. II, manca la parola *locus* in questo senso, ma vi è l'*alicubi*; e meglio ancora nel n. IV si fa la graduazione: partim in una *dioecesi* partim in alia: et in eadem dioecesi partim in *uno loco* partim in alio: in templis tamen *pro unoquoque loco* legitime assignatis. Che poi nel diritto si parli di *loca pia*, *loco exempta*, il che non coincide con « comune » è evidente; ma fa direttamente contro la tesi, poichè non si vorrà certo estendere a questi la designazione di *locus* agli effetti del giubileo. Vuol dire che *locus* ha maggiore o minore estensione, secondo la richiesta materna:

nel nostro caso si vede chiaramente dal n. IV che non si può trattare di singole parrocchie del medesimo *luogo*. Temiamo forte che si sia frainteso il mandato dell'Ordinario, il quale avrà inteso commetterlo anche ai singoli parroci, dove però non v'è che una sola parrocchia, nel medesimo anno in cui scrive il P. Cappello (*Tractatus de Jubilaeo*, p. 22, not.): « Ordinarius loci potest ecclesias vel oratoria designare per se sive per alium, praesertim per Vicarium foraneum in suo territorio. Committi potest designatis etiam ipsi parocho ». Quell'*ipsi* fa veder chiaro che non si tratta di singoli parroci di un medesimo luogo, ma di parroci di singoli luoghi della forania.

CRONACA ECCLESIASTICA

La ratifica del Concordato. – Il grande avvenimento si è compiuto il 7 giugno, festa del Sacro Cuore di Gesù. Il 20 aprile nel discorso della Corona alle Camere, il Sovrano ricordava particolarmente « la conciliazione con la Santa Sede, che, risolvendo ed eliminando dopo sessant'anni la questione romana, ha sanato ogni disagio delle coscienze e completamente realizzato l'unità della Patria, non solo nel territorio, ma negli spiriti ». Tanto il Parlamento che il Senato nel loro indirizzo di risposta si associavano con entusiasmo a questa constatazione, ed effettivamente nella discussione fatta successivamente nel mese di maggio, espressero con unanimità morale, se non numerica, la approvazione dei disegni di legge tanto su l'esecuzione piena e intera del Concordato, quanto sul matrimonio o gli enti ecclesiastici, da noi già pubblicati nel testo definitivo, quale risulta dal verbale annesso alla tornata del Senato del 25 maggio. Nei discorsi che precedettero la approvazione furono fatte affermazioni dottrinali e generiche punto conformi con la dottrina cattolica. Il Santo Padre elevò subito la voce, per dovere del suo apostolico ministero, prima in un discorso ai giovani del Collegio di Mondragone il 15 maggio, sul punto del diritto della Chiesa all'educazione e istruzione della gioventù, poi con ampia lettera al card. Gasparri, 30 maggio (pubblicata il 5 giugno). I punti toccati riguardano: 1° la malintesa romanità del cristianesimo, quasichè se non fosse venuto a Roma si sarebbe perduto come certe sette giudaiche del tempo; 2° la affermata continuità di spirito tra le leggi liberali, anche quella delle guarentigie, e il Concordato, mentre il Santo Padre aveva già eloquentemente accennato, e ognuno lo vede, che mentre ivi era oppressione e guerra, qui si ha spirito di giustizia e pacificazione; 3° il falso concetto di chi vede nel Papato soltanto il rappresentante giuridico della Chiesa nello Stato italiano, mentre trattasi di sovranità pienamente perfetta nel suo ordine, che dispone quello che giudica potersi e doversi fare; 4° circa l'ammissione o tolleranza dei culti, in ordine alla pretesa libertà assoluta di coscienza, concetto che la Chiesa ha sempre condannato, e non può certo

tollerare in una solenne convenzione: vuole cioè « chiaramente e lealmente inteso, che la Religione cattolica è, e sol essa, la Religione dello Stato, e che il Culto cattolico non è puramente un culto *ammesso* o permesso». Che la coscienza sfugga ai poteri dello Stato, può forse dirsi; ma non può negarsi che in fatto di coscienza è competentissima solo la Chiesa. Di qui: 5° il diritto imprescrittibile della Chiesa all'educazione, esclusivo riguardo all'istruzione religiosa, cumulativo quanto alle altre discipline: in specie riguardo alla filosofia va raffermata l'indipendenza dell'insegnamento ecclesiastico, da imposizioni governative riguardo a sistemi e dottrine opposti alla dottrina cattolica. Dopo di che il Santo Padre fa questi rilievi importantissimi anche dal lato giuridico: « Dobbiamo rilevare alcune espressioni non pienamente conformi o addirittura in contraddizione con le relative convenute espressioni del Concordato.

« Si dice riservato allo Stato il « nulla osta preventivo » per le nomine ecclesiastiche: il Concordato non usa mai, neppure una sola volta, una tale espressione; in cose tanto importanti e delicate anche le formule meritano ed esigono ogni attenzione ed esattezza.

« Si dice pure che lo Stato « conferisce agli enti ecclesiastici la personalità giuridica »; il Concordato parla sempre di *riconoscimento*, mai di conferimento; siamo molto sensibili (e lo abbiamo anche per indubbi segni mostrato anche nel corso delle trattative) a differenze di linguaggio in tali sedi ed in tali materie.

« In materia di matrimonio il Concordato procura alla famiglia, al popolo italiano, al paese ancora più che alla Chiesa un beneficio così grande che per esso solo avremmo volentieri sacrificato la vita stessa. E bene si è detto « che non vi è dubbio che moralmente e di fronte alla coscienza religiosa il cattolico osservante dovrà celebrare il matrimonio canonico ». Ma non altrettanto bene si è aggiunto che « giuridicamente nessuno può costringervelo ». La Chiesa, società perfetta nell'ordine suo, lo può e lo deve, coi mezzi che le appartengono; e lo farà, lo fa fino da ora, dichiarando fuori della comunione dei fedeli quelli de' suoi membri, che volessero negligere o preterire il matrimonio religioso preferendo il solo civile.

« Si è ripetutamente negata la retroattività dell'articolo quinto del Concordato. Se è questione della parola, consentiamo facilmente che la parola stessa nello indicato articolo non si legge; ma per la sostanza di vera ed effettiva forza retroattiva stanno lo spirito e la lettera dell'articolo, stanno le relative e documentate discussioni nel corso delle trattative.

« Molte belle e buone cose furono dette in ordine al carattere sacro della Città di Roma, la città episcopale del Successore di san Pietro, Vicario di Cristo, Capo e Centro dell'unità cattolica, e grande non meno ne è il Nostro compiacimento e la Nostra riconoscenza. Con tanto più penosa meraviglia vedemmo affacciarsi l'idea che certe vere ed innegabili offese a quel sacro carattere potessero tollerarsi in nome della libertà di coscienza o d'una compassione affatto fuor di luogo ! Di quale libertà di coscienza si parla ? dove non si arriverebbe per tali vie ?

« Alla grave domanda: *durerà la pace?* fu risposto fra gli applausi: *la pace durerà*. Risposta ed applausi dimostrano quale e quanto sia il desiderio di

tutti e, come è naturale pensare, di tutti il proposito di cooperare all'adempimento di così nobile e santo desiderio.

«Nella motivazione e dichiarazione di quella risposta vi sono affermazioni che possiamo più o meno condividere, almeno nella sostanza: ve ne sono altre che condividere non possiamo. È fra queste quel quasi accomunare massoni e clericali, accomunamento che fa capo alla distinzione anzi opposizione fra clericali e cattolici: un vieto ed ingeneroso sofisma, che neanche i più vivi applausi possono riabilitare.

«Anche meno possiamo condividere il cenno che sembra voler dire o lasciar credere che la sorte dei Protocolli Lateranensi possa, nell'avvenire, non essere la medesima per tutti e due. Pienamente d'accordo, se si vuol dire che qualche particolare divergenza e dissenso in tanta varietà di cose quante il Concordato contiene e tocca, altrettanto è inevitabile che rimediabile e componibile; teniamo però a ricordare e dichiarare che secondo i patti sottoscritti il Trattato non è il solo che non può più essere oggetto di discussione: o per spiegarci meglio, che Trattato e Concordato, secondo la lettera e lo spirito loro, come anche secondo le orali e scritte esplicite intelligenze, sono l'uno complemento necessario dell'altro e l'uno dall'altro inseparabile ed inscindibile».

Alla pubblicazione di tale lettera seguì immediatamente la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del Trattato con relativi allegati, e del Concordato, e 24 ore dopo, a mezzodì del 7 giugno ebbe luogo lo scambio delle ratifiche, secondo il solenne processo verbale che leggesi in seguito al testo delle Convenzioni Lateranensi nel fascicolo degli *Acta Ap. Sedis*, pubblicato in data pure 7 giugno. In esso esplicitamente rilevasi che « Le Alte Parti contraenti, nell'atto di procedere allo scambio delle Ratifiche dei Patti Lateranensi, hanno riaffermato la loro volontà di osservare lealmente, nella parola e nello spirito, non solo il Trattato, negli irrevocabili reciproci riconoscimenti di sovranità, e nella definitiva eliminazione della questione romana, ma anche il Concordato, nelle sue alte finalità tendenti a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia».

Il successivo numero della *Gazzetta Ufficiale*, pubblicato l'8 giugno promulga parimenti le due leggi, già da noi date nel precedente fascicolo, circa il matrimonio e circa gli enti ecclesiastici, le quali perciò andranno in vigore con l'8 agosto, sessanta giorni dopo la loro pubblicazione. Nel frattempo, come è detto, nel fascicolo degli *Acta Ap. Sedis*, dell'11 giugno, pag. 328 nota, verranno pure pubblicate le istruzioni ai parroci e ordinari, per organo della Sacra Congregazione dei Sacramenti, e della Sacra Congregazione del Concilio per l'esecuzione del Concordato; del quale il « Monitore Eccl. », inizierà subito l'illustrazione.

Di sommo rilievo storico è l'autografo con cui il S. Padre volle presenziare in spirito la cerimonia, e che il cardinale Gasparri lesse al Plenipotenziario, B. Mussolini: « Signor Cardinale, Voglia far portare al nuovo ufficio Nostro telegrafico il seguente testo per la immediata trasmissione. – A Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia. Il primo telegramma che mandiamo da questa Città del Vaticano è per dire a V. M. che lo scambio

delle ratifiche delle Convenzioni Laterane, è, grazie a Dio, da pochi istanti un fatto compiuto, *quod prosperum felix faustum fortunatumque sit*, è altresì per impartire di tutto cuore una grande e paterna apostolica benedizione alla M. V. alla Augusta Consorte, a tutta la Real Famiglia, all'Italia, al Mondo. – Pius PP. XI. – Benedicendola insieme col R. Plenipotenziario e con tutti i convenuti al solenne storico Atto. – *Pius PP. XI*».

RECENSIONI

Mons. Avv. Giuseppe Trezzi *La posizione giuridica della Santa Sede nel diritto internazionale.* – Studio giuridico critico, con aggiunto il Trattato e il Concordato fra la Santa Sede e l'Italia. – Roma, Desclée e C., 1929. Un volume in-8° grande, L. 10.

Lo studio, per quanto scritto nel 1919, come tesi di laurea all'Università di Roma, si può dire ancora di piena attualità per l'impostazione completa della *questione romana* dal punto di vista giuridico, politico e critico. È diviso in due parti: nella prima si tratta propriamente della posizione giuridica della Santa Sede; nella seconda si analizzano le varie soluzioni.

Accennato alla formazione e alla caduta del potere temporale dei Papi, si riepilogano le funeste conseguenze del dissidio sorto fra Italia e Santa Sede dopo il 1870 e si svolgono così le ragioni di necessità e di opportunità di una soluzione, come le circostanze favorevoli ad essa. Si delinea quindi il carattere delle relazioni, che debbono intercedere fra Chiesa e Stato, si prospetta la natura giuridica della Santa Sede secondo la dottrina cattolica e si discute ampiamente la posizione giuridica della medesima nel diritto internazionale secondo le varie scuole e dottrine.

Nella seconda parte dello studio si entra in merito alle varie proposte di soluzione della questione. Affermata la irrazionalità di conservare integro il dissidio, si eliminano con ragioni pratiche e giuridiche: le soluzioni *territoriali*, quali la restituzione degli Stati Pontifici, di Roma, della Città Leonina, della striscia di terra al mare; le soluzioni *giuridiche*, quali la legge del 13 maggio 1871, la investitura fatta al Re d'Italia, la internazionalizzazione della legge delle Guarentigie nella doppia forma, che la legge italiana sia internazionalizzata o che intercedano guarentigie internazionali.

L'autore propone quindi la sua soluzione *prevalentemente giuridica*, cioè del riconoscimento del Pontefice come sovrano, prospettando e sviluppando le questioni derivanti e connesse: del *quantum* territoriale, delle immunità, esenzioni, neutralità ecc., della dotazione pontificia e della indipendenza economica. Dissipate alcune difficoltà sia in ordine alla Santa Sede, sia in ordine all'Italia, si formula il patto e si delinea un capitolo di protocollo sui punti fondamentali cella questione, mentre si riportano le conclusioni della circolare del ministro Visconti Venosta del 29 agosto 1870, importantissima, ma che manca nel *Libro verde* italiano.

In una prefazione l'illustre autore ricorda l'influsso indiretto dello studio sugli Accordi Lateranensi e stabilisce dei brevi confronti col Trattato firmato l'11 febbraio, mentre in fine si riportano gli stessi Accordi del Laterano. È un lavoro utilissimo specialmente ai giuristi e agli uomini politici, necessario agli studiosi della questione romana.

WIDLOECHER B. N., *La Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi: Periodo di formazione (1402–1483)*. Gubbio, 1929, pag. VIII–433. L. 30.

Il prezioso volume che il dotto autore ha scritto su le origini della Congregazione Lateranense è uno di quelli che fanno onore al clero e che colmano ampie lacune nel campo storico. Mentre la storia degli Ordini religiosi e delle varie Congregazioni regolari ha avuto nel sec. XIX e in questi primi decennî del sec. XX un fiorente risveglio e sviluppo, la vita canonicale regolare era rimasta quasi nell'oblìo, in cui era caduta dopo il secolo XVII. L'ultimo storico dei Canonici Regolari, nel senso rigiroso della parola, era stato N. Gabriele Pennotti, vissuto nei primi decennî del sec. XVII da allora chi aveva scritto su la vita o su le Congregazioni vcanonicali non aveva fatto che trar profitto di quell'opera buona, ma incompleta ed antiquata.

Il nostro autore, in questo volume, dedicato ai suoi giovani confratelli, tratteggia con mano maestra le origini della Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi richiamando alla vita tutto un periodo glorioso di quello che nel Medio Evo, e particolarmente dopo il sec. XI, era stata la vita del nostro clero, e particolarmente delle nostre canoniche. La tirannia dello spazio mi impedisce di entrare in particolari su questo lavoro, che è satto condotto, con larghezza di indagine con serietà critica, con profonda erudizione, con abbondanza di documenti inediti e con quell'affetto, che dona alla storia anima e vita. L'importanza del periodo trattato è ancor maggiore perchè ci rivela lo sforzo di rinnovamento compiutosi nelle canoniche, già in quel secolo, che preparava la funesta decadenza precorritrice del protestantesimo. Le piccole biblioteche del nostro clero potranno degnamente ornarsi di questo volume, che con sodezza e brio, parla di fulgide glorie religiose della nostra Italia diletta.

P. CENCI.

PASTOR LUDOVICO, *Storia dei Papi*, Vol. XI. Clemente VIII (1592-1605). Versione italiana di monsignore prof. Pio Cenci. Roma, Desclée e C., 1929. In-4°, di pagine LXVIII—842.

Ogni volume di quest'opera monumentale vien salutato con giubilo, ormai comune, sì dei dotti specialisti, come di ogni colta persona del laicato.

Questo nuovo lancia anch'esso fin dalla prima pagina un grido di gioia nuova, pel grande avvenimento degli Accordi del Laterano, qui in certo modo prefigurato dalla narrazione della riconciliazione di Enrico IV di Francia, cui alludeva anche nella Tribuna del Senato il Capo del Governo rispondendo alla facile critica di opportunismo: «Parigi e la Messa». E naturalmente il desiderio del lettore, così stuzzicato, corre subito alle mirabili pagine che narrano l'evento, e che del resto si presentano quasi subito (capitolo II, pag. 45-108); anche qui tutta la medesima minuziosità scrupolosa nell'enumerare fatti e fonti, e la stessa genialità di valutazione storica e politica degli eventi, animata da un caldo amore per gli interessi della Chiesa. Veggansi, p. es., le belle riflessioni circa l'equilibrio delle due potenze cattoliche Francia e Spagna, e l'equanime politica del Papa in proposito. Singolarmente svolta la storia della controriforma nei paesi nordici, col coscienzioso risalto dato alle figure dei santi specie a san Francesco di Sales, presentato in luce affatto nuova (pag. 305-318); ma anche l'attività interna di Clemente VIII è pienamente e fedelmente descritta, pur lo specialista troverà molto da imparare, p. es., nelle pagine ove si tratta la storia dell'Indice della Volgata clementina, delle lotte moliniste circa l'efficacia della grazia. Due ultimi capitoli esaminano il governo dello Stato pontificio e il mecenatismo di Clemente VIII. In tanta ricchezza di materia emergono, di speciale interesse per gli italiani, moltissime trattazioni episodiche: san Gio-

vanni Calasanzio (438 seg.), Giordano Bruno (467-475), Torquato Tasso (649 seg.) ecc. Ma, ripetiamo, non vi è pagina del poderoso volume che non svegli potentemente l'interesse e la meraviglia del lettore per notizie inattese, quanto sicure.

LUGANO P. AB. PLACIDO, *L'Italia Benedettina*. Roma, F. Ferrari, 1929. In-8°, di pag. 618, con 143 illustrazioni.

Nel XIV centenario della fondazione di Montecassino nulla più opportuno che presentare agli italiani il profilo storico dell'Ordine e delle sue diramazioni, in rapporto allo stato presente di ciascuno. Tra *Subiaco*, che rappresenta gli austeri inizi del monachismo italiano e le prime speranze monastiche di san Benedetto, e *Montecassino*, ove ebbe pieno sviluppo il suo ideale, si raccoglie tutta l'elaborazione di pensiero e di opera del santo Patriarca. Di lì si passa alla badia di *Cava* che apre un'età nuova, e mette facilmente a *Camaldoli* e *Vallombrosa* ove si maturò vitalissima la forma eremitica. L'organizzazione gerarchica mette capo alle congregazioni, *Cistercense*, di *Montevergine*, di *Monteoliveto* e *Montefano*.

Non è dimenticata neppure l'isola di S. Lazzaro a Venezia, coi suoi *Mechitaristi*, cui è riservato l'onore e l'onere dell'apostolato in Armenia.

A ciascuno di questi nomi corrisponde nel libro una ricca monografia, dettata da illustri membri di ciascuna famiglia monastica, i PP. Leccicotti, Di Brizio, Mattei, Ciampelli, Pagnani, Policari, Tranfaglia, Moscatelli, Nahopetian, e l'abate Lugano, che ha coordinato genialmente tutto il lavoro. Le belle illustrazioni accrescono il pregio del libro, che, nella sua nitida edizione, andrà certamente nelle mani di tutti gli italiani, riconoscenti alla memoria del santo Patriarca; e all'operosità dei suoi figli.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi